

FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

STATUTO **del Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme**

Approvato da Covip in data 28/08/2017

Adottato dall'Assemblea straordinaria degli Associati con delibera del 27 aprile 2017 e modificato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con delibere del 30 novembre 2017 e del 22 marzo 2018 ai sensi dell'art. 36, co. 3, del presente Statuto.

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. Il “Fondo Pensione di Previdenza Bipiemme” (di seguito, “Fondo”) già denominato Associazione Fondo di Previdenza Bipiemme, costituito con atto pubblico del 29 dicembre 1988, a rogito Dott. Alfonso Ajello, notaio in Milano, attua la forma pensionistica definita con gli accordi stipulati in data 30 settembre 1988 tra la Banca Popolare di Milano e le OO.SS. Aziendali ed i successivi accordi (di seguito nel complesso denominati “Fonti Istitutive”), nonché quelli eventualmente stipulati per i soggetti di cui ai successivi artt. 3 e 5.
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2100, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37.
3. Il Fondo ha sede in Milano, Piazza Filippo Meda al n. 4.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta con personalità giuridica a norma del Codice civile, è dotato di autonomia patrimoniale ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Covip - sezione speciale fondi preesistenti - al n. 1223, per gli effetti previsti dal D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli Associati di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio, a tal fine provvedendo alla raccolta della contribuzione ed alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Associati, nonché alla erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare, nonché delle prestazioni accessorie di cui al successivo art.13 - bis.
2. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. La forma pensionistica attuata dal Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione individuale.

Art. 5 - Destinatari

1. L’adesione alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo e disciplinata dal presente Statuto è libera e volontaria.
2. Fermo restando il principio di cui al comma 1, possono aderire al Fondo:
 - tutti i dipendenti della ex Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. in attività di servizio;
 - tutti i dipendenti di tutte le società a suo tempo facenti parte del Gruppo bancario Banca Popolare di Milano, ove siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS. in attività di servizio;
 - tutti i dipendenti assunti a far tempo dal 1° gennaio 2017 da Banco BPM S.p.A.;
 - tutti coloro che siano alle dipendenze di società appartenenti al Gruppo bancario Banco BPM per le quali siano stati stipulati specifici accordi con le OO.SS..

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in comparti differenziati per caratteristiche, profili di rischio e di rendimento atteso, in modo tale da assicurare agli Associati un’adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento atteso.
2. L’Associato, all’atto dell’adesione, sceglie il comparto o i comparti cui far affluire i versamenti contributivi. L’Associato può successivamente variare il comparto o i comparti d’investimento, nel rispetto, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
3. L’Associato può suddividere ‘pro quota’ il capitale e le contribuzioni al Fondo tra più comparti di investimento con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed evidenziate nella Nota informativa.
4. L’Associato che intenda modificare la propria scelta deve darne comunicazione al Fondo, accedendo alla sezione riservata del sito del Fondo, entro il 30 novembre dell’anno in cui matura il diritto alla variazione. La scelta avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
I termini che precedono possono essere modificati nell’interesse degli Associati con delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota

informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

Art. 7 - Spese

1. Le spese per la gestione amministrativa restano a carico degli Associati come segue:
 - per i lavoratori attivi, per coloro che aderiscono al "Fondo di Solidarietà" e non hanno esercitato il riscatto totale della posizione individuale e per coloro che sono pensionati ma non hanno esercitato il riscatto totale della posizione individuale, versamento di un contributo 'pro capite' stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo di anno in anno;
 - il contributo sarà addebitato sulla posizione individuale maturata. A carico dei soggetti che si iscriveranno per la prima volta al Fondo in corso d'anno l'addebito del detto contributo avverrà all'atto del primo versamento dei contributi che affluiranno nelle posizioni individuali;
 - il contributo di cui sopra sarà destinato a coprire l'eventuale differenza negativa tra le spese di carattere amministrativo e generali del Fondo ed eventuali entrate derivanti da:
 - * contributi di cui all'art. 8 comma 4 destinati a copertura di oneri amministrativi;
 - * contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 12 comma 3, ultimo periodo.
2. Durante la fase di accumulo sono indirettamente a carico degli Associati:
 - le commissioni di gestione calcolate in percentuale sul patrimonio gestito e di entità diversa da comparto a comparto. Tali commissioni di gestione possono essere nel tempo soggette a variazioni;
 - le commissioni dovute alla Banca depositaria;
 - le commissioni di negoziazione titoli e, se dovute, le ritenute o imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE III CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo è attuato mediante i contributi dell'Associato, i contributi dei datori di lavoro e/o attraverso il conferimento, in forma tacita o esplicita, del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, dei datori di lavoro e degli Associati è stabilita dalle Fonti Istitutive in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I datori di lavoro e gli Associati, sia in via congiunta fra di loro sia autonomamente, possono effettuare, previ accordi con le OO.SS., contribuzioni di carattere straordinario. Detti accordi, in caso di contribuzione di carattere straordinario che non sia destinata a coprire gli oneri per la gestione amministrativa del Fondo e/o prestazioni accessorie, dovranno prevedere, fra l'altro, i criteri di attribuzione alle posizioni individuali.
4. Il Fondo può ricevere contributi, elargizioni e donazioni da qualsiasi soggetto anche se terzo rispetto alle parti che hanno sottoscritto le Fonti Istitutive ed in qualsiasi forma, purché compatibile con la normativa tempo per tempo vigente e senza vincoli diversi da quelli rappresentati dagli scopi istituzionali.
5. L'Associato determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, scegliendo nell'ambito di percentuali intere a partire da un minimo dell'1%, secondo le modalità previste dalle Fonti Istitutive per quanto riguarda la contribuzione effettuata tramite il datore di lavoro.
L'Associato può chiedere di variare la percentuale di contribuzione prescelta, in misura corrispondente ad unità intere entro, salva diversa determinazione dal Consiglio di Amministrazione, il 30 novembre di ogni anno e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, mediante comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo.
6. L'Associato può effettuare ulteriori contribuzioni volontarie secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed evidenziate nella Nota informativa.
7. E' prevista l'integrale destinazione al Fondo del TFR degli Associati tempo per tempo maturato, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, evidenziate nella Nota informativa.
8. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico dell'Associato né del datore di lavoro, salvo diversa volontà manifestata dagli stessi. Qualora l'Associato contribuisca al Fondo in misura corrispondente ad una percentuale della retribuzione, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle Fonti Istitutive.
9. L'Associato che non abbia chiesto il riscatto totale della posizione individuale può proseguire la contribuzione al Fondo anche oltre la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.
10. In costanza del rapporto di lavoro l'Associato ha facoltà di sospendere la contribuzione, di cui al precedente comma 2, a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro,

fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

11. Agli Associati nei cui riguardi trovino applicazione gli strumenti previsti dal D.M. n. 158/2000 recante "Regolamento relativo all'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale dipendente dalle Imprese di Credito", i connessi Accordi di settore ed eventuali successive modifiche od integrazioni, è consentita la prosecuzione della partecipazione ed il versamento della contribuzione, con esclusione del TFR, secondo gli accordi sottoscritti tra il datore di lavoro ed il lavoratore interessato.
Per tali soggetti è altresì consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo, se non abbiano esercitato il riscatto totale della posizione individuale, a condizione che alla data di iscrizione al Fondo di Solidarietà possano far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.
12. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, lo stesso è tenuto a reintegrare entro 30 giorni la posizione individuale dell'Associato corrispondendo al Fondo, oltre all'importo dovuto, gli interessi legali al tasso tempo per tempo vigente.
13. Le modalità e i termini inerenti alle trattenute dei contributi a carico degli Associati e al versamento al Fondo sia degli stessi, sia del TFR, nonché dei contributi a carico dei datori di lavoro, sono stabilite dalle Fonti Istitutive ed evidenziate nella Nota informativa.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale è costituita dal capitale accumulato di pertinenza di ciascun Associato ed è alimentata dai contributi netti versati, TFR compreso, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle eventuali somme espressamente destinate a copertura delle prestazioni accessorie e delle somme addebitate a fronte delle spese ed oneri di cui all'art. 7.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ciascun comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato, se disponibile, ovvero al presumibile valore di realizzo determinato attraverso l'applicazione di metodi di stima, modelli di valutazione e/o altre tecniche comunemente utilizzate dagli operatori di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore delle quote e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun Associato, con cadenza mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Associato con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. In tale evenienza, e nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 9, l'Associato ha la facoltà di scegliere il momento in cui chiedere l'erogazione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'Associato che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'Associato, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'Associato può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'Associato ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'Associato ha facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono

dedotte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Associato il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della L. n. 335/1995 ed eventuali successive integrazioni e/o modifiche, l'Associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'Associato che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare già istituita alla data di entrata in vigore della L. n. 421/1992, può chiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'Associato che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.
4. Le condizioni e gli oneri a carico dei soggetti interessati sono evidenziati nella Nota informativa.

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'Associato, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'Associato che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs n. 252/2005;
 - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'Associato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi e degli altri casi contemplati dall'art. 14 del D.Lgs n. 252/2005, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'Associato il Fondo provvede con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. L'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo. Le modalità per la liquidazione e riscatto sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed evidenziate nella Nota informativa.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'Associato può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure, in osservanza alle disposizioni di legge in materia:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione

- ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze;
 - d) secondo i termini e le condizioni previste da specifiche disposizioni legislative.
2. Il Consiglio di Amministrazione adotta un "Regolamento Anticipazioni", consultabile sul sito del Fondo ed evidenziato nella Nota informativa, contenente le disposizioni che regolano la concessione di anticipazioni agli Associati.
 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Associato per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'Associato ed in qualsiasi momento.
 6. Le anticipazioni di cui al presente articolo sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

1. Il Fondo può prevedere a favore degli Associati prestazioni accessorie per i casi di premorienza, di invalidità e per il rischio perdita di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie o licenziamenti per giusta causa, mediante convenzioni assicurative anche "Long Term Care".
2. Ai fini di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione, tiene conto degli accordi che in materia intervenissero tra le parti firmatarie delle Fonti Istitutive e può adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di rendere esecutivi tali accordi.
3. L'erogazione delle prestazioni di cui al presente art. avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.
4. Ove introdotte, le prestazioni accessorie saranno disciplinate dal Consiglio di Amministrazione in apposita regolamentazione, ed evidenziate nella Nota informativa.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea degli Associati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 15 - Assemblea - Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è composta dagli Associati che risultino tali il primo giorno del mese precedente a quello in cui viene diramata la convocazione di cui all'art. 17.
2. A ciascun Associato presente in Assemblea è riconosciuto il diritto di voto.
3. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea e può essere portatore di non più di una delega.

Art. 16 - Assemblea - Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:
 - sul bilancio annuale ad essa presentato dal Consiglio di Amministrazione;
 - sulla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione che rappresentano gli Associati;
 - sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - sulla nomina dei Sindaci che rappresentano gli Associati;
 - sui compensi spettanti al Collegio dei Sindaci;
 - sulla proposta del Consiglio di Amministrazione per investimenti immobiliari il cui ammontare ecceda, per singolo investimento, il 5% del patrimonio del Fondo iscritto nell'ultimo bilancio approvato;
 - su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:
 - a) sulle proposte del Consiglio di Amministrazione di modifica del presente Statuto;

- b) sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di scioglimento del Fondo;
- c) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 17 - Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro quattro mesi ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni o impedimenti, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
3. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto della maggioranza degli Associati intervenuti. Trova applicazione l'articolo 21 del Codice civile.
4. Le proposte da sottoporre all'Assemblea straordinaria sono messe a disposizione, anche con modalità telematiche, di tutti gli Associati almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea.
Tutti gli Associati possono far pervenire in tempo utile il proprio voto con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto recepimento. I voti così ricevuti sono equiparati, ai fini dell'accertamento dell'esito della votazione, a quelli espressi in Assemblea.
5. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga opportuno.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione della maggioranza assoluta degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
7. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati intervenuti.
8. Le Assemblee sono convocate tramite il sito *web* nonché affissione, nei locali del Banco BPM S.p.A. e delle Società di cui all'art. 5, di avvisi adeguatamente evidenziati, contenenti l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione, per la quale non può essere previsto lo stesso giorno indicato per la prima convocazione.
9. La convocazione deve essere effettuata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima riunione.
10. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea quando ne ravvisa la necessità o qualora un decimo degli Associati ne faccia motivata richiesta con l'ordine del giorno da sottoporre; in quest'ultimo caso trova applicazione l'art. 20 del Codice civile.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, assistito da un segretario di sua scelta che redige il verbale; il segretario dell'Assemblea straordinaria è un notaio.
12. In caso d'assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, ovvero in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere con maggiore anzianità di partecipazione al Fondo.
13. Il Presidente, ove ritenuto necessario, propone all'Assemblea la designazione di scrutatori.

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da dieci membri. La composizione del Consiglio di Amministrazione è caratterizzata dal criterio della partecipazione paritetica dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli Associati.
2. I Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro sono direttamente nominati da Banco BPM S.p.A.; quelli in rappresentanza degli Associati sono eletti dall'Assemblea ai sensi dell'art. 16, comma 2.
3. Tutti i Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non trovarsi in presenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti di onorabilità, o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dalla carica di Consigliere.
4. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e possono essere eletti/nominati per non più di tre mandati consecutivi; possono, peraltro, essere nuovamente eletti/nominati dopo che sia decorso almeno un triennio dalla conclusione dell'ultimo mandato.
5. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del mandato ha effetto nel momento in cui il Consiglio viene ricostituito.
6. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri in rappresentanza degli Associati vengano a cessare per qualsiasi motivo, subentra/subentrano colui/coloro che ha/hanno raccolto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo eletto. Qualora non sia praticabile detta procedura di sostituzione dovrà essere convocata l'Assemblea per procedere ad una nuova elezione limitatamente ai posti vacanti.
7. Qualora vengano a cessare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro, Banco BPM S.p.A. provvederà tempestivamente a nominare il/i sostituto/i e a darne notizia al Presidente del Fondo.
8. I Consiglieri nominati ai sensi dei commi precedenti scadono insieme con quelli in carica all'atto del loro subentro.
9. Se per effetto dei subentri di cui al precedente comma risulta sostituita oltre la metà dei membri del Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni e sollecitare Banco BPM S.p.A. affinché provveda al rinnovo delle nomine di sua competenza ai sensi del precedente comma 2.

10. Qualora vengano a cessare tutti i Consiglieri, il Collegio dei Sindaci convoca l'Assemblea e sollecita Banco BPM S.p.A. ai fini delle nomine di rispettiva competenza; il Collegio nel frattempo può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
11. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi dei precedenti commi 6 e 7.

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, con facoltà di deliberare e compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano riservati all'Assemblea, incluso il conferimento di deleghe a propri membri, anche riuniti in apposite Commissioni, o a terzi.
2. In particolare compete al Consiglio deliberare:
 - la nomina del Vice Presidente tra i componenti del Consiglio;
 - il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - la convocazione dell'Assemblea con il relativo ordine del giorno;
 - le modifiche del presente Statuto occorrenti per l'adeguamento alle disposizioni di legge, alle direttive di Covip ed agli accordi tra le parti delle Fonti Istitutive, dandone notizia alla prima Assemblea utile;
 - l'adozione del Documento sulla politica d'investimento e della Policy per la valutazione del merito di credito;
 - l'adozione del Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi e del Regolamento per la gestione dei reclami;
 - l'adozione del Regolamento Anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2 e dei successivi aggiornamenti;
 - la predisposizione della Nota informativa e successivi aggiornamenti;
 - l'istituzione, avuto riguardo ai destinatari ed ai relativi bisogni previdenziali, di comparti del patrimonio diversi per profili di rischio e di rendimento atteso, caratterizzati da linee di investimento distinte e differenziate;
 - gli acquisti di immobili, terreni urbani, fondi agricoli sotto forma di quote sociali o partecipazioni azionarie anche totalitarie anche mediante costituzione di Società, ovvero di quote di fondi comuni di investimento immobiliare entro il limite complessivo del 20% del patrimonio, individuando i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e determinandone i poteri;
 - l'eventuale scelta della Società di revisione cui conferire, volontariamente, l'incarico della revisione contabile dei bilanci;
 - la gestione delle risorse di pertinenza del Fondo anche mediante convenzioni con Società di Gestione del Risparmio ovvero con altri soggetti abilitati;
 - l'attuazione degli accordi di cui all'art. 5, comma 2, del presente Statuto;
 - la nomina del Responsabile del Fondo e del Direttore, ai sensi dei successivi artt. 22 e 22bis;
 - la struttura organizzativa ed il sistema dei controlli nonché l'assetto della gestione amministrativa del Fondo, la scelta del soggetto cui eventualmente affidare la gestione amministrativa e la stipula delle relative convenzioni, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte, con l'osservanza della normativa vigente;
 - la scelta di uno o più soggetti a cui affidare l'erogazione delle rendite e la stipula delle relative convenzioni, secondo procedure caratterizzate da trasparenza e che prevedano la valutazione di una pluralità di offerte, con l'osservanza della normativa vigente;
 - sulle prestazioni accessorie di cui all'art. 13-bis del presente Statuto, determinandone caratteristiche, modalità e termini, secondo gli accordi intervenuti a livello di Fonti Istitutive, nonché le convenzioni con imprese di Assicurazione per l'erogazione delle dette prestazioni accessorie;
 - la scelta della Banca depositaria e la stipula della relativa convenzione;
 - l'indizione di eventuali referendum consultivi fra tutti gli Associati su temi di interesse comune;
 - l'istituzione della Funzione Finanza e di una funzione di controllo interno;
 - l'istituzione di Commissioni cui attribuire compiti di controllo, di supporto e di approfondimento di talune attività del Fondo ed eventualmente delegare specifiche funzioni e attribuzioni, con obbligo di riporto sistematico al Consiglio stesso;
 - le misure ritenute opportune, comunque conformi ai criteri dettati dalla Covip, di trasparenza nel rapporto con gli Associati e per l'informazione periodica agli stessi circa l'andamento amministrativo e finanziario;
 - la segnalazione alla Covip, in presenza di eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, dei provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
 - la designazione delle persone autorizzate a firmare gli atti e la corrispondenza del Fondo, stabilendone le facoltà;
 - ogni altro adempimento necessario per il funzionamento del Fondo, nel rispetto dello Statuto.

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni mediante lettera raccomandata o e-mail o fax contenente l'indicazione della data, del luogo, dell'ora della riunione e del relativo ordine del giorno.

2. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all'anno ed anche più frequentemente qualora il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è inoltre obbligato all'immediata convocazione del Consiglio qualora gliene facciano richiesta almeno tre Consiglieri.
3. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.
E' peraltro necessaria la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica per:
 - 1) la convocazione di Assemblea straordinaria;
 - 2) la scelta delle politiche di investimento, delle eventuali connesse scelte di Società cui affidare la gestione degli investimenti, nonché per la sottoscrizione delle convenzioni con le stesse;
 - 3) le iniziative referendarie.
4. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento a distanza purché risulti garantita, su accertamento di chi presiede la riunione, la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario.
5. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito libro verbali; ciascun verbale deve essere firmato da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, che viene nominato dal Consiglio e può anche non essere membro dello stesso.
6. I Consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Consiglieri.
7. Le funzioni di Consigliere sono prestate a titolo gratuito.
8. Nei confronti dei Consiglieri si applicano le disposizioni di cui all'art. 2391 ed agli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 252/2005, nonché all'art. 2629-bis ed all'art. 22 del Codice civile.

Art. 21 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea.
2. Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dal Consiglio stesso nella prima riunione successiva all'Assemblea che ha nominato il Presidente; se la carica di Presidente è ricoperta da un Consigliere eletto dall'Assemblea, la carica di Vice Presidente deve essere attribuita ad un Consigliere nominato da Banco BPM S.p.A. e viceversa.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
4. Il Presidente dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione del Fondo; svolge ogni funzione a lui attribuita dalla normativa e dal presente Statuto; in particolare trasmette alla Covip ogni variazione delle Fonti Istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.
5. Il Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente, lo sostituisce assumendone tutti i poteri e le funzioni. Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.
6. Le funzioni di Presidente e Vice Presidente sono prestate a titolo gratuito.

Art. 22 - Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art 5 comma 2 del D.Lgs. n. 252 del 2005 e sue eventuali modifiche e/o integrazioni, stabilendo la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.
2. Il Responsabile deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e non trovarsi in presenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione accerta il possesso in capo al Responsabile dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.Lgs n. 252/2005.
6. Spetta in particolare al Responsabile:
 - verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'interesse degli Associati, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
 - vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuno comparto in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
 - inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
 - vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli Associati.

7. Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

Art. 22-bis - Direttore del Fondo

1. Il Direttore del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su candidatura e designazione di Banco BPM S.p.A..
2. Il Direttore attua le decisioni del Consiglio, nel rispetto del precedente art. 21 comma 4, elabora la reportistica per il Consiglio, gestisce l'operatività del Fondo e le risorse adette alla Struttura operativa, gestisce il registro dei reclami.
3. Nei confronti del Direttore si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 4 membri effettivi, di cui 2 eletti dagli Associati, che eleggono anche 1 supplente; a Banco BPM S.p.A. spetta la nomina di 2 membri effettivi e di 1 supplente.
2. Tutti i membri del Collegio dei Sindaci ed i Sindaci supplenti devono essere iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili, possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità e non trovarsi in presenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere eletti/nominati per non più di tre mandati consecutivi; possono, peraltro, essere nuovamente eletti/nominati dopo che sia decorso almeno un triennio dalla conclusione dell'ultimo mandato.
4. I diritti, i poteri, i doveri, la responsabilità dei Sindaci e l'attività del Collegio sono regolati dalle disposizioni del Codice civile e dalla normativa vigente in materia.
5. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nel rispetto della partecipazione paritetica della relativa componente. Qualora non sia praticabile detta procedura di sostituzione dovrà provvedersi ad una nuova elezione e/o nomina limitatamente ai posti vacanti. In caso di cessazione, anche non contemporanea, di più di due Sindaci effettivi, si provvede al rinnovo integrale del Collegio.
6. La cessazione dei Sindaci per scadenza del mandato ha effetto nel momento in cui il Collegio viene ricostituito.
7. Il Presidente del Collegio dei Sindaci viene nominato dal Collegio stesso nel proprio ambito.

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita la funzione di controllo legale dei conti se non diversamente deliberato dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio stesso.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Le convocazioni sono fatte, anche in via telematica e comunque con modalità documentabili, dal suo Presidente.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.
Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I Sindaci effettivi devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. I Sindaci sono responsabili in solido con i Consiglieri per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applica l'art. 2407 del Codice civile, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del D.Lgs n. 252/2005.

B) GESTIONE PATRIMONIALE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 26 - Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono gestite direttamente o affidate in gestione ad uno o più gestori professionali mediante apposite convenzioni.
2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente applicabile ai fondi pensione preesistenti.
3. I soggetti gestori sono individuati con modalità e procedure, decise preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, che rispettino le disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali. A tal fine il Consiglio si attiene alle disposizioni emanate dalla Covip.
4. Il Consiglio definisce altresì i contenuti delle convenzioni di gestione nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti, delle delibere assunte in materia di politiche di investimento, nonché delle previsioni di cui al presente Statuto.
5. Il Consiglio verifica i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione preesistenti.

Art. 27 - Banca depositaria

1. Il Fondo deposita le proprie risorse presso un'unica Banca depositaria, sulla base di apposita convenzione regolata dalla normativa vigente e approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Banca depositaria è individuata con modalità e procedure che rispettino le disposizioni vigenti applicabili ai fondi pensione.
3. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla Banca depositaria.
4. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di Banca depositaria.

Art. 28 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in tema di conflitti di interesse applicabile ai fondi pensione preesistenti.

Art. 29 - Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con gli eventuali soggetti gestori e la Banca depositaria;
 - b) la tenuta dei rapporti con i gestori, dell'attività contabile, amministrativa, fiscale, di financial risk management e della gestione dei rapporti con gli Associati;
 - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
 - d) la verifica ed il controllo delle posizioni contributive individuali degli Associati;
 - e) la gestione e/o il controllo dell'erogazione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e delle Note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli Associati;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici;
 - i) la riscossione dei crediti contributivi.
2. Le attività inerenti alla gestione delle attività di cui alla lettera b) del precedente comma 1 possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la gestione delle attività di cui al comma 2, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. I Gestori sono responsabili nei confronti del Fondo e degli Associati per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con le convenzioni.

Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla normativa e dalla Covip, avvalendosi della collaborazione del Direttore e della Struttura operativa del Fondo ed eventualmente anche di terzi per la gestione di specifiche attività.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Covip.

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile ovvero, qualora ricorrano particolari ragioni e impedimenti, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della Società di revisione, ove incaricata.
3. Il bilancio, le relazioni del Consiglio, del Collegio dei Sindaci ed eventualmente della Società di revisione devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati possano prenderne visione.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ASSOCIATI

Art. 32 - Modalità di adesione

1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposita domanda con modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto. L'adesione è preceduta dalla consegna dei documenti informativi previsti dalla Covip.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'Associato è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata contestualmente al Fondo ed al datore di lavoro, che la sottoscrive; essa, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo.
5. La raccolta delle adesioni viene svolta nei luoghi di lavoro, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle Fonti Istitutive.
6. L'adesione al Fondo ha decorrenza dal periodo di paga in corso alla data di ricezione dell'adesione, fatte salve le diverse previsioni di legge circa la decorrenza della destinazione del TFR.

Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli Associati

1. Il Fondo mette a disposizione degli Associati sul sito *web*: lo Statuto, la Nota informativa, il Codice Etico, il Regolamento Anticipazioni, il bilancio con le relazioni del Consiglio, del Collegio dei Sindaci ed eventualmente della Società di revisione e tutte le altre informazioni utili agli Associati secondo quanto previsto dalle disposizioni Covip in materia.
2. In conformità alle disposizioni della Covip, viene annualmente messa a disposizione all'Associato una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.
3. Tutta la documentazione di cui ai commi precedenti viene tenuta a disposizione degli Associati presso la Struttura del Fondo.
4. Su richiesta dell'Associato, tutti i documenti vengono inviati o consegnati allo stesso in formato cartaceo.

Art. 34 - Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce, in conformità alle disposizioni della Covip, le modalità attraverso le quali gli Associati possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Associati nella Nota informativa.

Art. 35 - Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia comunque relativa all'interpretazione del presente Statuto o del rapporto tra il Fondo e ciascun Associato sarà definita - con esclusione di qualsiasi intervento dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria - con decisione inappellabile di un Collegio arbitrale irrituale di equità, composto da tre membri.
2. L'Associato che intenda sollevare una contestazione deve nominare il proprio arbitro e notificare la sua decisione al Fondo, il quale deve provvedere alla nomina di un proprio arbitro entro trenta giorni. I due arbitri così designati

nomineranno entro trenta giorni di comune accordo il terzo, con funzione di Presidente del Collegio. In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio sarà nominato da Banco BPM S.p.A..

3. Il Collegio arbitrale decide, anche a maggioranza, in veste di amichevole compositore, senza alcuna formalità di procedura, entro novanta giorni dalla sua costituzione, completata dall'accettazione della nomina da parte del Presidente.
4. Nel caso che nel corso della procedura uno degli arbitri venga a cessare per qualsiasi causa dalla sua carica, sarà sostituito con gli stessi criteri e con le stesse competenze con cui era stato designato.
5. Il Collegio arbitrale comunica alle parti la propria decisione, accompagnata da una sintetica motivazione.
6. La decisione arbitrale vincola le parti come se fosse espressione di una loro diretta volontà contrattuale.
7. Per ogni eventuale controversia il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Fondo.

PARTE VI

NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria e sottoposte all'approvazione della Covip.
2. Per le modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto sono richieste le maggioranze di cui ai commi 5 e 6 del precedente art.17.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle Fonti Istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.
4. Le variazioni contributive eventualmente stabilite dalle Fonti Istitutive ai sensi del comma 2 dell'art. 8 sono comunque immediatamente operative senza necessità di variazioni statutarie.
5. Le modifiche di cui ai due commi precedenti sono portate a conoscenza dell'Assemblea, alla prima riunione utile, nonché di tutti gli Associati.

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio.

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare altresì, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con l'osservanza delle norme del Codice civile applicabili alle associazioni riconosciute, lo scioglimento del Fondo.
3. Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla Covip tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli Associati nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38 - Rinvio e norme transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.